

## AS805 - COMUNE DI APRILIA (LT) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

Roma, 19 novembre 2010

Comune di Aprilia

**Oggetto:** Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di igiene ambientale.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 novembre 2010, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa dell'evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Il fatto che la società Progetto Ambiente S.p.A. possa *inter alia* assumere interessi e partecipazioni in altre società o imprese, prestare fidejussioni o avalli a favore di terzi, concedere ipoteche volontarie sui beni sociali a garanzia di obbligazioni assunte da terzi, lascia presumere un'evidente propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di un'eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda le condizioni individuate dall'articolo 23 bis, Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ai fini della scelta di affidare il servizio in oggetto in deroga alle modalità ordinarie. Si ritiene opportuno ricordare che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, in particolare, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale. Infatti, le argomentazioni addotte non appaiono in grado di giustificare l'affidamento *in house*, posto che codesta Amministrazione si è limitata ad evidenziare come i costi della gestione di tale servizio da parte di Gestione Ambiente S.p.A. appaiano più convenienti rispetto a quelli sostenuti da un Comune limitrofo di dimensioni paragonabili.

L'asserita convenienza dell'offerta prospettata da Gestione Ambiente S.p.A. non risulta essere il frutto di una compiuta consultazione del mercato, né emerge che l'Amministrazione abbia effettuato un'adeguata pubblicizzazione dell'intenzione di procedere nel senso prospettato all'Autorità al fine di verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze dell'Amministrazione.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*